

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 20 aprile 2009

Circolare informativa n° 20/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

SCADENZE CONTRATTUALI APRILE 2009

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE **VERBALE DI ACCORDO 24 GENNAIO 2008**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Alimentari

Livello	IVC Prima Rata
1S	8,02
1	7,20
2	6,58
3A	6,13
3	5,80
4	5,56
5	5,30
6	4,96

Panificazione

Livello	IVC Prima Rata
A1S	6,76
A1	6,28

A2	5,88
A3	5,38
A4	5,09
B1	6,62
B2	5,42
B3	5,10
B4	4,84

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA **CCNL 5 LUGLIO 2007**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
Quadro	5,96
Capo ufficio	5,96
1	5,67
2	5,20
3	4,84

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

BARBIERI E PARRUCCHIERI
VERBALE DI ACCORDO 7 LUGLIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
1	5,45
2	4,98
3	4,72
4	4,44

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

CALZATURE – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 2 LUGLIO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
8	38,00	1.795,00	41,32	1.836,32
7	35,00	1.668,00	---	1.668,00

6	33,50	1.532,00	---	1.532,00
5	31,50	1.456,50	---	1.456,50
4	31,00	1.400,00	---	1.400,00
3S	30,00	1.370,00	---	1.370,00
3	29,50	1.340,50	---	1.340,50
2S	28,00	1.305,00	---	1.305,00
2	27,50	1.274,50	---	1.274,50
1	16,50	1.056,50	---	1.056,50

Aziende terziste del Mezzogiorno

Le imprese contoterziste di cui al Protocollo n. 3 del Ccnl applicano gli aumenti contrattuali previsti con decorrenza dal 1° ottobre 2009.

CALZATURE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
8	38,00	1.799,56	51,65	1.851,21
7	35,00	1.673,24	---	1.673,24
6	33,50	1.535,73	---	1.535,73
5	31,50	1.461,51	---	1.461,51
4	31,00	1.401,85	---	1.401,85
3S	30,00	1.371,29	---	1.371,29
3	29,50	1.341,24	---	1.341,24
2S	28,00	1.305,57	---	1.305,57
2	27,50	1.274,50	---	1.274,50
1	16,50	1.058,81	---	1.058,81

Aziende terziste del Mezzogiorno

Nei confronti dei dipendenti dalle aziende terziste del Mezzogiorno (identificate dal Protocollo 8 del Ccnl 24 giugno 2008), i nuovi minimi retributivi - nelle misure riportate in tabella - trovano applicazione dal 1° ottobre 2009.

CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 18 SETTEMBRE 2007

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Totale
Q	58,83	1.510,88	536,53	10,33	2.057,74
AS	58,59	1.504,83	536,53	10,33	2.051,69
A	49,88	1.281,22	530,50	10,33	1.822,05
B1	44,24	1.136,18	525,47	10,33	1.671,98
B2S	42,83	1.099,92	523,65	10,33	1.633,90
B2	40,94	1.051,57	523,65	10,33	1.585,55
C1S	37,88	973,00	520,12	10,33	1.503,45
C1	36,00	924,66	520,12	10,33	1.455,11
C2	32,71	840,05	517,79	10,33	1.368,17
C3	30,35	779,61	516,39	10,33	1.306,33
D1	28,47	731,26	515,27	10,33	1.256,86
D2	26,12	670,83	513,56	10,33	1.194,72
E	23,53	604,35	511,84	10,33	1.126,52

CERAMICA – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 29 APRILE 2008

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
A	6,56
B	5,98
C	5,67
D	5,43
E	5,24
F	5,07
G	4,78

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

CHIMICA – AZIENDE INDUSTRIALI **ACCORDO 6 DICEMBRE 2007**

Assistenza integrativa – Disciplina transitoria

Per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 sono iscritti automaticamente al Fondo Faschim tutti i lavoratori per i quali non sia in atto una forma di assistenza sanitaria, anche aziendale.

Limitatamente a tale periodo la contribuzione complessiva per tutti gli iscritti sarà a totale carico dell'impresa; il periodo di carenza di 3 mesi previsto dall'art. 7 dello Statuto Faschim è ridotto per tali lavoratori a 1 mese (per cui il diritto alle prestazioni partirà dal mese successivo a quello di iscrizione).

Per lo stesso periodo, sarà a carico dell'impresa in cui sono in atto forme di assistenza sanitaria aziendali l'eventuale contributo dovuto dai lavoratori (nel limite massimo di E 6).

Entro il 30 aprile 2009 i lavoratori iscritti devono manifestare la volontà di confermare o rinunciare all'iscrizione tramite il modulo che verrà loro consegnato dall'impresa entro il 31 marzo 2009.

La mancata manifestazione di volontà varrà come rinuncia e comporterà l'uscita dal fondo a decorrere dal 1° luglio 2009.

CHIMICA, GOMMA, VETRO – AZIENDE ARTIGIANE **ACCORDO DI RINNOVO 19 FEBBRAIO 2008**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
7	7,38
6	6,89
5S	6,51
5	6,20
4	5,87
3	5,54

2	5,29
1	4,94

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

COMUNICAZIONE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA **VERBALE DI ACCORDO 18 DICEMBRE 2007**

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Settore Grafico, editoriale, informatico

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Totale
Quadro	42,92	1.547,95	541,65	10,33	2.099,93
1	42,75	1.541,81	539,99	10,33	2.092,13
2	36,17	1.302,29	533,19	10,33	1.845,81
3	33,75	1.215,65	530,40	10,33	1.756,38
4	31,50	1.137,78	528,03	10,33	1.676,14
5	29,25	1.056,22	525,48	10,33	1.592,02
6	27,00	975,20	523,01	10,33	1.508,54
7	23,02	850,10	519,63	10,33	1.380,06
8	21,63	778,74	517,35	10,33	1.306,42
9	19,73	710,13	515,40	10,33	1.235,86
10	17,31	623,40	512,87	10,33	1.146,60

Settore cartario-cartotecnico

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità	E.d.r.	Totale
----------------	----------------	----------------------------	------------------	---------------	---------------

			contingenza		
Q	44,12	1.502,82	536,53	10,33	2.049,68
A S	43,94	1.493,23	536,53	10,33	2.040,09
A	37,41	1.274,87	530,50	10,33	1.815,70
B1	33,18	1.130,39	525,47	10,33	1.666,19
B2S	32,12	1.094,32	523,65	10,33	1.628,30
B2	30,71	1.046,04	523,65	10,33	1.580,02
C1S	28,41	967,92	520,12	10,33	1.498,37
C1	27,00	919,94	520,12	10,33	1.450,39
C2	24,53	836,05	517,79	10,33	1.364,17
C3	22,76	776,92	516,39	10,33	1.303,64
D1	21,35	727,50	515,27	10,33	1.253,10
D2	19,59	667,06	513,56	10,33	1.190,95
E	17,65	601,26	511,84	10,33	1.123,43

GIORNALISTI
IPOTESI DI ACCORDO 27 MARZO 2009

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi mensili:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Totale
Capo redattore	177,84	2.404,47	593,01	2.997,48
Vice capo redattore	165,03	2.231,23	586,27	2.817,50
Capo servizio/Redattore senior	2.133,61	2.133,61	581,89	2.715,50
Vice capo servizio/Redattore esperto	2.005,51	2.005,51	576,67	2.582,18
Redattore ordinario	140,00	1.892,84	571,87	2.464,71
Redattore prima nomina	1.370,31	1.370,31	555,88	1.926,19
Praticante 1	91,02	1.230,51	543,78	1.774,29
Praticante 2	80,99	1.095,07	538,08	1.633,15
Praticante 3	69,87	944,77	531,69	1.476,46
Praticante 4	81,48	1.101,65	543,78	1.645,43

Praticante 5	50,22	678,99	531,69	1.210,68
Praticante 6	50,22	678,99	531,69	1.210,68
Collaboratore fisso 1	31,56	426,74	---	426,74
Collaboratore fisso 2	15,82	213,94	---	213,94
Collaboratore fisso 3	7,80	105,50	---	105,50
Corrispondente 1	47,30	639,54	---	639,54
Corrispondente 2	31,56	426,74	---	426,74
Corrispondente 3	25,99	351,42	---	351,42
Corrispondente 4	14,26	192,83	---	192,83
Publicista	84,87	1.147,42	---	1.147,42

Giornali elettronici

A decorrere da aprile 2009 trova applicazione per le aziende di giornali elettronici la disciplina del contratto collettivo giornalistico.

Per i giornalisti di giornali elettronici già titolari del trattamento di cui all'Allegato N del Ccnl 11 aprile 2001 l'adeguamento alla disciplina generale avverrà con le seguenti modalità.

Retribuzione

A decorrere da aprile 2009 il trattamento retributivo è il seguente:

- Redattore: minimo di retribuzione ed indennità di contingenza delle corrispondenti qualifiche di redattore ordinario e redattore di prima nomina;
- Coordinatore: viene immesso nella qualifica di capo servizio, con relativo minimo di retribuzione ed indennità di contingenza.

Lavoro festivo e domenicale

Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è retribuito nella misura del 30% del trattamento previsto per la generalità dei lavoratori da aprile 2009.

Da aprile 2009 si applica il trattamento del lavoro domenicale e delle ex festività religiose previsto per la generalità dei lavoratori.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE ***IPOTESI DI ACCORDO 24 MARZO 2009***

Una tantum

Gli importi dell'*una tantum*, da erogare con la retribuzione di aprile 2009, depurati dell'indennità di vacanza contrattuale già corrisposta, sono i seguenti:

Livelli	Importi
Q	333,13
1	311,25
2	270,96
3	230,73
4	200,00

5	180,50
6	162,46
7	138,86

LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI
VERBALE DI ACCORDO 17 APRILE 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi mensili:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Superminimo collettivo	Totale
A S	51,47	1.340,38	531,34	10,33	---	1.882,05
A	47,35	1.233,07	528,18	10,33	---	1.771,58
B	38,60	1.005,24	521,48	10,33	---	1.537,05
CS	37,06	965,27	520,13	10,33	---	1.495,73
C	35,00	911,64	518,37	10,33	---	1.440,34
D	32,94	860,80	516,76	10,33	---	1.387,89
E	30,37	793,53	514,81	10,33	---	1.318,67
F	25,74	671,46	512,38	10,33	7,75	1.201,92

Premio di produzione

Dal 1° aprile 2009 le imprese che non abbiano in precedenza attuato la contrattazione dei premi di produzione possono, in aggiunta agli importi congelati dei premi in atto, sostituire il premio di risultato con un premio nei seguenti importi:

Categoria	Importi dal 1.4.2009
AS	15,20
A	13,98
B	11,40
CS	10,94
C	10,44
D	9,73
E	8,97
F	7,60

LAPIDEI – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 30 OTTOBRE 2007

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
1	7,63
2	7,15
3	6,22
4	5,83
5	5,61
6	5,35
7	4,97

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE ARTIGIANE
VERBALE DI ACCORDO 11 OTTOBRE 2007

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
AS	7,26
A	6,77
B	6,18
CS	5,91
C	5,64

D	5,33
E	5,04
F	4,73

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

METALMECCANICA – AZIENDE ARTIGIANE
IPOTESI DI ACCORDO 27 FEBBRAIO 2008

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
1	6,96
2	6,47
2bis	6,11
3	5,87
4	5,53
5	5,33
6	5,08

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche

e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

OREFICERIA – AZIENDE ARTIGIANE **IPOTESI DI ACCORDO 29 MAGGIO 2008**

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005-31 maggio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2008 compete un importo forfettario *una tantum* nella misura di € 410, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'una tantum viene erogata in 2 rate, di cui la seconda rata di €205 con la retribuzione di aprile 2009.

Agli apprendisti in forza al 29 maggio 2008 gli importi di cui sopra vengono corrisposti, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%.

Gli importi dell'*una tantum* - esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. e comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Eventuali importi già erogati a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali devono essere detratti dall'una tantum stessa fino ad un importo complessivo massimo di €310 (217 per gli apprendisti) mediante rate di pari importo in occasione dell'erogazione delle due tranches.

La prima tranche di €205 è stata erogata con la retribuzione del mese di luglio 2008.

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
1	6,97
2	6,49
3	5,90
4	5,55
5	5,33
6	5,05

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche

e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

PELLI E CUIOIO – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 1° LUGLIO 2008

Aumento minimi tabellari (ERN)

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti dell'elemento retributivo nazionale (ENR) riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo ERN	Indennità di funzione	Totale
6Q	37,00	1.692,97	51,65	1.744,62
6	37,00	1.692,97	---	1.692,97
5	34,40	1.530,88	---	1.530,88
4S	31,60	1.433,11	---	1.433,11
4	30,80	1.401,59	---	1.401,59
3	29,20	1.344,11	---	1.344,11
2	27,60	1.277,52	---	1.277,52
1	16,60	1.057,24	---	1.057,24

PELLI E CUIOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
VERBALE DI ACCORDO 29 LUGLIO 2008

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
6 Q	37,00	1.696,87	51,64	1.748,51
6	37,00	1.696,87	---	1.696,87
5	33,60	1.533,36	---	1.533,36
4 S	31,60	1.434,75	---	1.434,75
4	30,80	1.401,34	---	1.401,34
3	29,20	1.344,87	---	1.344,87
2	27,60	1.278,33	---	1.278,33
1	16,60	1.058,71	---	1.058,71

Aziende terziste del Mezzogiorno

Nei confronti dei dipendenti dalle aziende terziste del Mezzogiorno (identificate dal Protocollo 7 del Ccnl 24 giugno 2008), i nuovi minimi retributivi - nelle misure riportate in tabella - trovano applicazione dal 1° ottobre 2009.

RADIOTELEVISIONE – EMITTENTI PRIVATE LOCALI **ACCORDO 26 FEBBRAIO 2009**

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 26 febbraio 2009 che abbiano un'anzianità effettiva in servizio dal 1° gennaio 2008 è corrisposto - nel mese di aprile 2009 - la prima tranche di un importo forfettario nelle misure di seguito indicate:

Livelli	Settore televisivo	Settore radiofonico
QA	130,11	-
QB	121,98	110,35
1	107,34	98,09
2	98,40	89,02
3	91,89	83,79
4	85,39	80,14
5	81,32	77,98

Per i lavoratori in forza al 26 febbraio 2009, assunti successivamente al 1° gennaio 2008 a tempo indeterminato o determinato, l'importo forfettario viene riproporzionato all'effettiva anzianità di servizio nel periodo 1° gennaio 2008-31 ottobre 2008.

L'*una tantum* - non utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale né per il calcolo del tfr - viene corrisposta al netto di quanto erogato, fino al 26 febbraio 2009, a titolo di indennità di vacanza contrattuale o di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dall'accordo 26 febbraio 2009.

In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza della seconda tranche (maggio 2009), l'erogazione di questa avverrà con le spettanze di fine rapporto.

SCUDERIE CORSE AL GALOPPO **CCNL 21 MAGGIO 2007**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
4	6,08
3	5,47
2	4,64
1	4,38

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

SCUDERIE CORSE AL TROTTO **VERBALE DI ACCORDO 15 MAGGIO 2008**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
4	4,76
3	4,47
2	4,11
1	3,76

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA **VERBALE DI ACCORDO 23 FEBBRAIO 2009**

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti del salario minimo conglobato riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi mensili:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
Q	21,33	1.650,48	100,00	1.750,48
1	20,06	1.552,23	---	1.552,23
2	18,92	1.463,82	---	1.463,82
3 S	17,52	1.355,75	---	1.355,75
3	16,89	1.306,63	---	1.306,63
4 S	16,00	1.237,86	---	1.237,86
4	15,49	1.198,56	---	1.198,56
5 S	15,24	1.178,92	---	1.178,92
5	14,86	1.149,44	---	1.149,44
6 S	14,48	1.119,97	---	1.119,97
6	14,10	1.090,50	---	1.090,50
7	13,08	1.011,90	---	1.011,90

TESSILI – ABBIGLIAMENTO – MODA – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 11 GIUGNO 2008

Aumento minimi tabellari (ERN)

Con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009 vengono erogati gli aumenti dell'elemento Retributivo nazionale (ERN) riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità di funzione	Totale
8	38,00	1.784,84	51,65	1.836,49
7	34,80	1.691,60	---	1.691,60
6	33,60	1.581,27	---	1.581,27
5	31,60	1.479,17	---	1.479,17
4	30,80	1.400,07	---	1.400,07
3S	30,00	1.369,80	---	1.369,80
3	29,20	1.340,22	---	1.340,22
2S	28,00	1.305,06	---	1.305,06
2	27,60	1.274,90	---	1.274,90
1	16,60	1.056,73	---	1.056,73
Viaggiatore 1	33,60	1.509,05	---	1.509,05

Viaggiatore 2	31,60	1.423,88	---	1.423,88
---------------	--------------	----------	-----	-----------------

Aziende terziste del Mezzogiorno

Nei confronti delle aziende terziste del Mezzogiorno (identificate dal Protocollo n. 5 del Ccnl 19 maggio 2000) gli aumenti stabiliti per la generalità dei lavoratori entrano in vigore il 1° ottobre 2009.

VIGILANZA PRIVATA ISTITUTI, CONSORZI E COOPERATIVE **CCNL 2 MAGGIO 2006**

Indennità di vacanza contrattuale (I rata)

A decorrere dal mese di aprile 2009, a seguito della scadenza del contratto il 31 dicembre 2008, a tutti i lavoratori del settore spettano i seguenti importi a titolo di Ivc:

Livello	IVC Prima Rata
Q	8,09
1S	7,47
1	7,06
2	6,64
3S	6,29
3	5,97
4S	5,66
4	5,39
5	5,13
6	4,57

Gli importi dell'i.v.c. sono stati determinati redazionalmente applicando le regole stabilite dal Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., a tutti i lavoratori è corrisposto - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.

Si fa presente che il tasso di inflazione programmata utilizzato ai fini del calcolo dell'i.v.c. è quello relativo alla data di decorrenza delle singole tranches (ad es., rispetto ad un c.c.n.l. scaduto il 31 dicembre 2008 - con conseguente corresponsione dell'i.v.c. al 1° aprile 2009 per la prima tranche e al 1° luglio 2009 per la seconda - il tasso d'inflazione applicato per le due tranches è quello relativo all'anno 2009.)

Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso